

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
Ufficio di Diretta Collaborazione
L'Assessore

Via Ugo La Malfa n. 169 - 90146 Palermo
Tel. 091/7077870 - fax 091/6891086
assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it

DOCUMENTO
PERVENUTO
CON REG.

PRESIDENZA REGIONE SICILIANA Segreteria della Giunta Regionale
14 GIU. 2017
PROT. N. ...2587...

Prot. 3629 Igab/10

Palermo, 14 GIU. 2017

OGGETTO: "Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze", adottati in sede di Conferenza Unificata ex art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

Alla Presidenza della Regione
Ufficio della Segreteria di Giunta
Palermo

e, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. le Presidente della Regione
Palermo

Con nota prot. n. 10572 del 13/6/2017, che si allega alla presente, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica ha rappresentato che le Regioni, a seguito dell'Accordo di cui all'oggetto, del 4/5/2017, devono adeguare **entro il 20/6/2017**, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili.

Nell'apprezzare quanto contenuto nella nota sopracitata, attesa la rilevanza degli interessi coinvolti nella fattispecie in argomento, con la presente si trasmettono anche i modelli ad essa allegati affinché gli stessi vengano apprezzati nella prossima seduta utile della Giunta Regionale.

L'ASSESSORE
(Maurizio) GROCE



14/06/2017



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica

**Servizio 6 - Affari legali, contenzioso,
ufficio consultivo e Segreteria del
Consiglio Regionale Urbanistica**
tel. 091.7077297 - fax 091.7077203
e-mail : servizio6dru@regione.sicilia.it
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo

U.R.P.:
tel. 091.7077982 - 091.7077831
fax 091.7077813
urp.urbanistica@regione.sicilia.it

prot. n. 10572 del 13 GIU. 2017 - Rif. nota prot. n. _____ del _____

OGGETTO: "Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze", adottati in sede di Conferenza Unificata ex art 9, comma 2, lett c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - "Adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire (PdC), della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), della comunicazione relativa agli interventi di edilizia libera (CIL e CILA), della dichiarazione di inizio attività (DIA) e della segnalazione certificata di agibilità (SCA)".

Allegati: n. 1 + n. 7 modelli.

All'Assessore del
Territorio ed Ambiente
S E D E

Con l'Accordo del 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI, la Conferenza Unificata ha stabilito all'articolo 1, comma 2 che "ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell'articolo 24, commi 3 e 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le Regioni adeguano entro il 20 giugno 2017, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I Comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il 30 giugno 2017". Il successivo comma 3 dello stesso articolo 1, ha inoltre stabilito che "le Regioni e i Comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli". (all. 1)

In particolare, l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla "Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124", ha stabilito che le amministrazioni statali: "adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni ... nonché della documentazione da allegare ... Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali".

Responsabile procedimento fer (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Plesso "B", Piano 3°, tel. 091.7077297 - 091.7077203, e-mail servizio6dru@regione.sicilia.it.

Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

L'adozione dei moduli unificati e standardizzati, si pone dunque l'obiettivo di fornire alle amministrazioni degli Enti locali strumenti comuni e condivisi al fine di assicurare, anche attraverso opportune istruzioni, l'univoca definizione dei procedimenti in materia di attività commerciali (allegato 1 dell'accordo) ed in materia di attività edilizia (allegato 2), siano essi incardinati nell'ambito delle attività istruttorie di competenza dello Sportello Unico per l'edilizia (SUE) che di quello per le attività produttive (SUAP).

In particolare, questo Dipartimento ha coordinato una serie di consultazioni con una delegazione dell'ANCI e con rappresentanti delle categorie professionali operanti nell'ambito delle amministrazioni ed uffici tecnici comunali, nel corso delle quali sono state esaminate ed approfondite le varie tematiche poste alla base della modulistica; la condivisione dei modelli è dunque il risultato di un processo di analisi dello stato attuale della disciplina dei procedimenti sia con riguardo ai presupposti ed ai requisiti richiesti dalla norma e della documentazione da presentare da parte degli interessati, che della definizione dei singoli procedimenti e dei titoli abilitativi che ne discendono.

I moduli unificati da adottare sono relativi alla presentazione:

1. dell'istanza per il rilascio del permesso di costruire (PdC) ex art.10 del DPR n. 380/2001, recepito con modifiche dall'art. 5 della l.r. n. 16/2016; **(Mod.PdC)**
2. della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ex art. 22 del DPR n. 380/2001, recepito con modifiche dall'art. 10 della l.r. n. 16/2016 (l'art. 22 in argomento è stato sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. f), punto 1, del D.Lgs. 23.11.2016, n. 222); **(Mod.SCIAlett.f)**
3. della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire, ex art. 23 del DPR n. 380/2001, recepito dall'art. 1 della l.r. n. 16/2016 (sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. g), punto 1, del D.Lgs. n. 222/2016); **(Mod.SCIAlett.g)**
4. della comunicazione di inizio lavori (CIL), relativa agli interventi di edilizia libera ex art. 6, comma 2 del DPR n. 380/2001, recepito con modifiche dall'art. 3 della l.r. n. 16/2016); **(Mod.CIL)**
5. della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), relativa agli interventi di edilizia libera ex art. 6, comma 3 del DPR n. 380/2001, recepito con modifiche dall'art. 3 della l.r. n. 16/2016); **(Mod.CILA)**
6. della dichiarazione di inizio attività (DIA) relativa agli interventi di edilizia libera ex art. 22, comma 4, del DPR n. 380/2001, recepito con modifiche dall'art. 10 della l.r. n. 16/2016); **(Mod.DIA)**
7. della segnalazione certificata di agibilità (SCA) ex art. 24 del DPR n. 380/2001, recepito dinamicamente dall'art. 1 della l.r. n. 16/2016, sostituito dall'articolo 3, comma 1, lett. 1) del D.Lgs. 23.11.2016, n. 222). **(Mod.SCA)**.

Con riguardo alle norme di settore regionali, ed in particolare della specifica competenza istituzionale di questo Assessorato e del Dipartimento dell'urbanistica, la recente attività legislativa in materia edilizia è stata incentrata nel recepimento del *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"* e successive modifiche ed integrazioni, in vigore nella Regione siciliana in quanto recepito con modifiche dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 (in G.U.R.S. - parte I, S.O. n. 36 del 19.8.2016).

Responsabile procedimento _____ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Plesso "B", Piano 3°, tel. 091.7077297 - 091.7077203, e-mail servizio6dru@regione.sicilia.it.


Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

E' appena il caso di evidenziare come a seguito della impugnativa di taluni articoli di legge regionale dinanzi la Consulta operata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per la necessità di dover adeguare il testo normativo alle più recenti disposizioni intervenute con il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 che ha previsto l'integrazione o la sostituzione di alcuni articoli del DPR 380/2001, già recepiti con modifiche nel nostro Ordinamento, l'adozione dei modelli entro il termine stabilito del 20 giugno p.v. in assenza delle modifiche da apportarsi al quadro normativo regionale, implicherà, in una fase successiva, la necessaria revisione della modulistica relativa ai procedimenti inerenti la segnalazione certificata (SCIA) disciplinata dall'articolo 10 della legge regionale n. 16/2016 e le comunicazioni (CIL e CILA) di cui all'articolo 3 della stessa legge regionale n. 16 (attività libera).


Tuttavia, nelle more dell'approvazione delle modifiche alla legge regionale n. 16 del 2016, si ritiene di doversi comunque procedere all'adozione dei modelli standardizzati, al fine di assicurare entro il termine stabilito dalla Conferenza unificata l'adempimento richiesto che per i Comuni, anche in assenza di determinazione regionale, deve compiersi entro il 30 giugno p.v..

Con la presente si sottopongono i modelli alle valutazioni della S.V., al fine della loro adozione, che potrà avvenire ove lo riterrà opportuno, mediante autonomo decreto assessoriale, ovvero con deliberazione della Giunta di Governo, stante la molteplicità di interessi che coinvolgono a vario titolo, anche se indirettamente, altri rami dell'Amministrazione regionale.

Il Dirigente del Servizio
Arch. Giovanni Grutta




Il Dirigente Generale
Dott. Carmelo Frittitta



VISTO, PASSI IN GIUNTA:

ASSESSORATO REGIONALE
TERRITORIO E AMBIENTE
L'ASSESSORE



Responsabile procedimento _____ (se non compilato è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Plesso "B", Piano 3°, tel. 091.7077297 - 091.7077203, e-mail servizio6dru@regione.sicilia.it.

Orario e giorni di ricevimento: martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del...

VISTO l'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante *“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”*, il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi, tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTA la legge 7 agosto 2015 n.124 recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 sulla *“Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*, secondo cui le amministrazioni statali: *“adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali”* e il comma 4 secondo cui *“E' vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 recante la *“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*, l'allegata Tabella A, nonché l'articolo 3 *“Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia”*;

VISTO l'articolo 24, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*, secondo cui: *“Il Governo, le regioni e gli enti locali in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle*

specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini" e il comma 4, secondo cui: "Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e r) della Costituzione, gli accordi sulla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero";

CONSIDERATA l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, approvata dal Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2014, previa intesa in Conferenza Unificata il 13 novembre 2014, che ai punti 4.1 e 5.1 prevede rispettivamente la definizione di modelli unici semplificati ed istruzioni standardizzate per l'edilizia e di una modulistica SUAP unica e semplificata a livello nazionale per l'avvio delle attività produttive;

CONSIDERATE le attività degli appositi gruppi di lavoro del Tavolo istituito nell'ambito della Conferenza unificata dall'Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali, sancito nella seduta del 13 novembre 2014 (articolo 2), concernente l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017;

SENTITI le associazioni imprenditoriali e gli ordini professionali che sono stati consultati attraverso i loro rappresentanti;

ACQUISITO, nel corso della seduta odierna di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI nei termini sotto indicati:

Art. 1

(Modulistica unificata e standardizzata)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sono adottati i moduli unificati e standardizzati di cui all' allegato 1 in materia di attività commerciali e assimilate e all' allegato 2 in materia di attività edilizia, nonché le relative istruzioni operative sull'utilizzo della nuova modulistica. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 e dell'articolo 24, commi 3 e 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le Regioni adeguano entro il 20 giugno 2017, in relazione alle specifiche normative regionali, i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I Comuni, in ogni caso,

adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsioni del presente accordo entro e non oltre il 30 giugno 2017.

3. Le Regioni e i Comuni garantiscono la massima diffusione dei moduli.

Art. 2
(Norma finale)

1. Con successivi accordi si procede al completamento dell'adozione dei moduli unificati e standardizzati per le attività di cui alla Tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, tenendo conto della frequenza dei procedimenti e delle attività, nonché agli eventuali aggiornamenti della modulistica già adottata.

Allegato 2
Modulistica edilizia

Allegato 2
Modulistica edilizia

**ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DELLA
MODULISTICA IN MATERIA DI ATTIVITA' EDILIZIE**

Premessa

I moduli unificati e semplificati oggetto del presente accordo sono:

- A. CILA
- B. SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno disciplinato entrambi i titoli abilitativi i due moduli possono essere unificati)
- C. Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee
- D. Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL)
- E. Comunicazione di fine lavori
- F. SCIA per l'agibilità

Con successivi accordi o, per le materie di competenza statale, con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione verranno adottati i moduli per le altre attività/procedimenti indicati nella Tabella A allegata al decreto legislativo n. 222 del 2016. Inoltre, i moduli già adottati potranno essere, ove necessario, aggiornati.

Di seguito vengono illustrate le principali novità della nuova modulistica in materia di attività edilizia e le relative istruzioni per l'uso.

L'organizzazione dei dati

Il modulo della SCIA

Il modulo della SCIA (compresa la SCIA alternativa al permesso di costruire) è organizzato in due sezioni: la prima è dedicata ai dati, alla segnalazione e alla dichiarazione del titolare (proprietario, affittuario etc.); la seconda parte è riservata alla relazione di asseverazione del tecnico: un percorso guidato indica tutte le possibili opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando, contestualmente alla SCIA, è necessario presentare altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA unica) o richiedere l'acquisizione degli atti di assenso (SCIA condizionata). Infine una lista di controllo: il quadro riepilogativo della documentazione, che può essere generato "in automatico" dal sistema informativo, consente di verificare la presenza degli allegati necessari.

Questa modulistica, implementata su sistema informativo, consentirà a tecnici e cittadini di selezionare e compilare solo le opzioni di proprio interesse, creando un percorso telematico guidato e personalizzato.

I moduli della CILA e dell'Agibilità

I modulo della CILA e quello dell'agibilità sono più snelli e raccolgono in un unico documento le dichiarazioni del titolare, l'asseverazione del tecnico e la lista di controllo (quadro riepilogativo). Se, contestualmente alla CILA, sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i tecnici potranno compilare gli appositi campi (utilizzando le informazioni contenute nella relazione della SCIA e nella relativa lista di controllo).

Gli altri moduli

Completano il quadro il modello della comunicazione di fine lavori e quello per l'inizio lavori per le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, che vanno rimosse entro 90 giorni.

L'allegato soggetti coinvolti

Infine, vi è un allegato comune a CILA, SCIA e CIL per i "soggetti coinvolti" e cioè gli altri eventuali titolari (ad es. i comproprietari), il tecnico incaricato e il direttore dei lavori ove previsti.

La modulistica semplificata

Le novità

La modulistica per i titoli abilitativi edilizi, già adottata con precedenti accordi, viene adeguata alle novità introdotte dai decreti legislativi n. 126 e n. 222 del 2016. Viene inoltre adottata la modulistica per SCIA ai fini dell'agibilità, che consentirà di eliminare i circa 150.000 certificati di agibilità che ogni anno sono rilasciati in Italia.

Tutto quello che non può più essere richiesto a cittadini e imprese

- Non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio i precedenti titoli abilitativi edilizi, gli atti di proprietà, la visura catastale e il DURC), ma solo gli elementi che consentano all'amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990).
- Non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all'avvio dell'attività. Ci pensa lo sportello unico del Comune ad acquisirle: è sufficiente presentare **una domanda** (CILA o SCIA più autorizzazioni) o le altre **segnalazioni/comunicazioni** in allegato alla **SCIA unica** (CILA e SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni). In questo modo l'Italia si adegua al principio europeo secondo cui "l'amministrazione chiede una volta sola" ("*Once only*").

Obblighi di pubblicazione

- Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di **pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati**, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni alle specifiche normative regionali **entro il 20 giugno 2017** (con le modalità previste dall'art. 1). La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni indicate sopra entro il 30 giugno costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).
- Per i dati che devono essere specificati a livello locale quali ad esempio gli oneri e diritti o per le autorizzazioni per le quali ancora non è stata adottata la modulistica a livello nazionale, le amministrazioni devono pubblicare comunque l'elenco delle informazioni, dei dati e delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione.

E', comunque, vietato chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare:

- è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con il presente accordo o comunque pubblicati sul sito. Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell'istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali. (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016)
- è vietato richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016).

La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).